



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO DEL SINDACO

Largo Biagio Placidi, 1 – cap.00060

Tel. 06.90117010/11 fax. 06.9086143

Prot. n° 6968 del 07/06/2021

ORDINANZA N. 47 DEL 7. 06. 2021

Oggetto: **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA PRESENZA DI UNGULATI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO – MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ**

L'anno 2021 addì 7 del mese di Giugno

IL SINDACO

PREMESSO CHE agli uffici di questo Comune sono pervenute numerose segnalazioni sulla presenza nella parte urbanizzata e residenziale del territorio comunale di ungulati “suidi” appartenenti alla specie cinghiale (*sus scrofa*). Tali avvistamenti si riferiscono, in generale, al centro abitato, anche nelle ore diurne, nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, strade, piazze, viali, distacchi, cortili, nei giardini e parchi pubblici;

TENUTO CONTO che tale presenza è causa di disagio e allarme per la sicurezza della cittadinanza, in quanto la presenza di detti animali, in particolare nelle ore serali, è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, con potenziali rischi per la sicurezza sia degli automobilisti e motociclisti data la presenza degli ungulati anche sulla carreggiata, sia dei frequentatori delle aree verdi;

DATO ATTO che al rischio di incidenti stradali si aggiunge inoltre il pericolo di contagio di malattie ai danni di altri animali, in quanto il cinghiale è soggetto a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono contagiare per via diretta altre popolazioni di animali selvatiche o domestiche, fino ad arrivare, per via diretta anche all'uomo. A ciò si aggiunge anche un pericolo di contatto diretto per l'uomo con gli animali selvatici in stato di libertà che, in determinate situazioni, possono sviluppare episodi di aggressività;

CONSIDERATO che:

- la presenza di cinghiali all'interno del centro abitato è facilitata dalla vegetazione arbustiva;
- la somministrazione di alimenti agli animali domestici funge da richiamo per altri animali presenti in zone adiacenti al punto di alimentazione e rischia di comportare l'insediamento stabile della popolazione di cinghiali così alimentata in quanto ne modifica il comportamento naturale, comportando la perdita della diffidenza verso il genere umano;

ACCERTATO:

- che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della Legge 150/92 e difatti sono inclusi nell'allegato A del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Uff. 15 maggio 2001, n. 111) che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- che l'art. 1 del predetto D.M. prevede che "Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo a che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo";
- che tra gli animali pericolosi inclusi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto suddetto rientrano tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale tra cui, in particolare, gli ungulati "suidi" appartenenti alla specie cinghiale (*sus scrofa*);

VISTO il recente Decreto n. 8 del 5.02.2021 sottoscritto tra la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma Capitale (*"Approvazione schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio per lo svolgimento dei compiti di vigilanza nell'ambito delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e pesca"*).

RITENUTO opportuno e necessario, nelle more di strategie programmatiche più ampie, emanare un'ordinanza contingibile e urgente per definire le azioni da intraprendere per la tutela dell'incolumità pubblica e per consentire il contenimento della specie ed evitare il radicamento della stessa in aree urbanizzate, predisponendo interventi da parte di soggetti competenti di allontanamento contenitivo nel rispetto di tutte le cautele imposte dalle norme vigenti e con un capillare presidio delle Forze dell'Ordine negli accessi alla zona;

RITENUTO, in particolare, dover intervenire anche nelle more della definizione di un protocollo d'intesa tra Regione Lazio, Città Metropolitana e la Comunità del parco di Vejo mirato a promuovere sinergie tra le Istituzioni maggiormente interessate alla gestione del fenomeno;

RICHIAMATA la propria nota prot. n. 6352 del 21.05.2021: "Sovraffollamento cinghiali in prossimità delle abitazioni civili e su strade urbane e periurbane del Comune di Sacrofano", con la quale si chiede agli Enti preposti sopra menzionati di convocare un tavolo tecnico per la risoluzione della problematica;

CONSIDERATA la sicurezza dei cittadini quale obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;

VISTI:

- l'art. 1 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773;
- l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, e in particolare l'art. 19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/200, n. 267, nel testo modificato dell'art. 8 c. 1 del D.L. 20/02/2017, n. 14 convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 che consente al Sindaco l'adozione di Ordinanze contingibili ed urgenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana";
- L'articolo 54 del TUEL, approvato con Decreto L.gvo n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, in Legge 24.07.2008 n. 125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione (minacciata nel caso in argomento dalla presenza incontrollata di cinghiali nel territorio comunale);

VERIFICATO altresì che la predetta disposizione di cui all'art. 19 della L. 157/92, al secondo comma, prevede che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela di produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale:

- è fatto divieto di fornire, in tutto il territorio comunale, bevande, alimenti o cibi di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari delle cucine private e/o pubbliche, agli ungulati "suidi", in specie cinghiale "sus scrofa", non in cattività;
- tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti e interne al tessuto urbano, devono provvedere entro 30 giorni dalla data dell'Ordinanza, alla rimozione di cespugli ed erbe infestanti, nonché a tenere una buona manutenzione per quanto riguarda siepi e recinzioni, avendo cura di rimuovere i materiali di risulta;
- tutti i cittadini abitanti nel territorio del Comune di Sacrofano e proprietari e/o conduttori di immobili all'interno del medesimo, nelle zone ove sia stata riscontrata la presenza di

cinghiali allo stato brado, sono tenuti ad una corretta e possibilmente sopraelevata collocazione dei contenitori dei rifiuti domestici, raccolti con il sistema del porta a porta, in modo tale da evitare che gli animali possano rovistare all'interno dei contenitori stessi o in alternativa che i rifiuti vengano esposti per la raccolta dopo le ore 5.00 e comunque entro le 6.00 del mattino in cui è previsto il ritiro, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line della presente ordinanza

- A CHIUNQUE, in caso di avvistamento di cinghiali, singoli o in branchi, di mantenere una distanza di sicurezza minima di 30 metri;

RENDE NOTO

che è stato dedicato presso il servizio di Polizia Locale il numero telefonico **3298605937**, ove chiunque possa inoltrare le segnalazioni della presenza di ungulati "suidi" in specie cinghiali "sus scrofa" allo stato brado e potenzialmente pericolosi, così da coordinare e richiedere i necessari interventi alla Polizia Locale della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Ente Parco di Vejo.

INVITA

- La Regione Lazio, ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92, al fine di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e per motivi sanitari, al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia;
- Il Parco di Vejo, ad intensificare il posizionamento delle gabbie di cattura all'interno del proprio perimetro affinché possano essere contenuti gli spostamenti dei cinghiali verso il centro abitato;
- I proprietari di cani che si accingono ad accompagnarli in spazi pubblici, di rispettare rigidamente le regole circa l'utilizzo del guinzaglio nella conduzione dell'animale domestico e verificare preventivamente se vi è presenza di cinghiali, evitando, ove possibile, il contatto ravvicinato;
- I cittadini a collaborare segnalando al Comune di Sacrofano per il tramite della Polizia Locale tutte le situazioni di disagio nonché alla massima prudenza e attenzione nella circolazione stradale;

DISPONE

Che tutte le operazioni eventualmente concordate con la PL di Città Metropolitana dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone, liberando il Comune di Sacrofano da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi.

AVVERTE

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi è punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con una sanzione pari ad euro 500,00. È ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.

Si comunica che ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice del Processo Amministrativo di cui al D.Lgs 104/2010, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune o dalla piena conoscenza dello stesso; ovvero: è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n. 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune o dalla piena conoscenza dello stesso.

MANDA

All'Ufficio dei Messi notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

DISPONE

- L'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
- L'affissione della presente Ordinanza presso gli spazi comunali ed on line per n. 10 (dieci) giorni;
- Che la presente Ordinanza sia trasmessa **mediante PEC** alla:
 - PREFETTURA DI ROMA;
 - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE;
 - REGIONE LAZIO;
 - PARCO DI VEJO;
 - AL SERVIZIO VETERINARIO ASL RM4
 - COMANDO POLIZIA LOCALE;
 - COMANDO CARABINIERI STAZIONE DI SACROFANO;
 - REGIONE CARABINIERI FORESTALI LAZIO STAZIONE DI MONTEROTONDO.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



Il Sindaco
Dot.ssa Patrizia Nicolini